



CITTA' DI AFRAGOLA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

ORDINANZA OrdDecCom00007/2021 del 8 marzo 2021

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19. CHIUSURA UFFICI COMUNALI. PRECISAZIONE RIGUARDO A SERVIZI CIMITERIALI URGENTI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021;
- con Decreto Legge 14 gennaio 2021 n. 2, tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021;

Visto

- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 16 maggio 2020, n.33, convertito in Legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il D.L. 12 febbraio 2021, n.12;
- il DPCM del 2 marzo 2021;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 6 del 27 febbraio 2021

Vista altresì l'Ordinanza del Ministro della Salute del 5 marzo 2021 che ha disposto l'applicazione, a partire dal 8 marzo 2021, per la Regione Campania e per un periodo di 15 giorni, delle misure di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021 (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona Rossa);

Considerato che in base ai dati comunicati dalla Regione Campania e pubblicati sulla piattaforma e-Covid Sinfonia, la curva dei dati riferiti al Comune di Afragola è superiore ai dati regionali (settimana 22-28 febbraio – percentuale di nuovi positivi: Regione Campania 11,23% / Comune di Afragola 16,22%), circostanza che evidenzia l'esigenza di adottare ulteriori misure straordinarie, in relazione alla gravità del pericolo e della potenziale diffusione del COVID-19.

Ritenuto necessario adottare ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica ed in particolare della salubrità degli ambienti di lavoro che sono stati interessati da numerosi contatti interpersonali e quindi allo stato attuale, potenziali veicoli di contagio;

Ritenuto pertanto disporre la misura cautelativa della chiusura degli uffici comunali dal 8 marzo al 21 marzo 2021 senza comunque pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi all'utenza che

dovranno essere resi da parte del personale comunale in presenza ovvero attraverso la prestazione di “ lavoro agile” nei termini e modi disciplinati dalle vigenti norme regolamentari;

Richiamate le precedenti Ordinanze n. 4 e 5 rispettivamente del 06.03.21 e 8 marzo 2021 con le quali per le medesime finalità si è reso necessario disporre la chiusura del Cimitero comunale e di aree e spazi aperti nell’ambito del territorio comunale;

In forza dei poteri attribuiti dal comma 5 dell’articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000

ORDINA

1. In via precauzionale, **la chiusura al pubblico degli uffici comunali -sede centrale di Piazza Municipio e sedi distaccate - nelle giornate dal 08 marzo al 21 marzo 2021, al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19;**

2. dare atto che l’accesso agli uffici da parte dell’utenza è consentito unicamente a mezzo prenotazione telefonica o per via telematica e solo per pratiche urgenti nonché per le pratiche inerenti Stato civile, rilascio carte d’identità ed atti notori connotate dall’urgenza e indifferibilità.

Inoltre,

nel fare seguito a precedenza propria Ordinanza n. 5/21, con la quale veniva disposta la chiusura del Cimitero comunale,

STABILIRE

che resta comunque garantita l’esecuzione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione ed estumulazione di feretri già programmati, dando atto che le stesse saranno eseguite a cancelli chiusi, consentendo esclusivamente l’ingresso agli addetti ai lavori, ai familiari dei defunti in numero massimo di cinque persone e al personale delle imprese di onoranze funebri incaricate, evitando assembramenti, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri.

AVVERTE

- che le violazioni delle presenti disposizioni comportano l’applicazione dell’art. 4 co. 1 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 35/2020.

MANDA

La presente Ordinanza, per le valutazioni in ordine alla rilevanza del fenomeno fronteggiato, tenuto conto dell’andamento epidemiologico del virus COVID-19 a:

- Prefetto di Napoli
- Presidente della Giunta Regionale Campania
- Presidente della Città Metropolitana di Napoli
- Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL distretto Napoli Nord2
- tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio, alla Polizia Municipale di Afragola per la verifica di ottemperanza e per la **puntuale esecuzione.**

COMUNICA

Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all’albo pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all’albo pretorio o dalla successiva data di notifica o, in alternativa, nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Comune di Afragola lì, 8 marzo 2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott.ssa Anna NIGRO

Firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993